

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 19 ottobre 2021

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 21/2021**

**1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI DI MAGGIORI DIMENSIONI**

Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 è possibile presentare l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro (*cf.* circolare di Studio n. 19/2021, § 1). Con il provvedimento n. 268440 del 13 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha infatti definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 30-bis, del Decreto "Sostegni bis", approvando altresì il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione.

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-14-ottobre-2021>

Si ricorda che la citata disposizione ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 1 del Decreto "Sostegni" e dai commi da 5 a 13 dell'art. 1 (contributo alternativo) del Decreto "Sostegni-bis", ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare).

Condizione necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione in esame è che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del Decreto "Sostegni", ovvero di quelli fissati per poter beneficiare del contributo "alternativo" di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13, del Decreto "Sostegni-bis", i quali prevedono che il contributo spetti a condizione di aver subito una riduzione

del fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 (ovvero del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021) almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (ovvero del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020).

Al verificarsi di tali presupposti, ai soggetti in precedenza individuati è riconosciuto:

- a) il contributo a fondo perduto di cui al Decreto “Sostegni”, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- b) il contributo “automatico” (duplicativo del precedente) di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del Decreto “Sostegni-bis”;
- c) oppure – in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera b) – il contributo “alternativo” di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13 del Decreto “Sostegni-bis”, determinato come segue:
  - nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  - nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla precedente lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Ai sensi del comma 30-ter dell'articolo 1 del Decreto “Sostegni-bis”, ai fini del riconoscimento dei summenzionati contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto “Sostegni” e quelle in materia di contributo “alternativo” di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del Decreto “Sostegni-bis”.

L'istanza deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate **dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021**, utilizzando l'apposito modello approvato. La trasmissione dei dati dell'istanza avviene mediante l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Nel caso in cui con i contributi in esame risultassero superati tali limiti, nell'istanza va indicato l'importo dei contributi richiesti rideterminati ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea.

Nell'istanza il richiedente deve inoltre indicare, alternativamente, se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti (contributo “Sostegni”, “Sostegni-bis automatico” e/o “Sostegni-bis alternativo”)

venga erogato tramite accredito su conto corrente o intenda optare per il riconoscimento del medesimo importo complessivo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

## **2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE "ATTIVITA' CHIUSE"**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il D.M del 9.9.2021, che definisce i soggetti beneficiari, l'elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il "contributo per le attività economiche chiuse".

L'art. 2, comma 1 del Decreto "Sostegni-bis" ha infatti istituito un "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Sostegni-bis"), la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 105/2021, una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021) risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, che a tale data svolgevano come attività prevalente (comunicata con modello AA7/AA9), chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - *Discoteche, sale da ballo night-club e simili*".

In tal caso il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Sono inoltre ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021), che:

- al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente una di quelle individuate mediante i codici ATECO indicati nell'allegato al DM e riportati nella seguente tabella (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie);
- dichiarino nell'istanza per l'accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13	Gestione di palestre
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Per tali soggetti l'ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia in base ai ricavi/compensi del periodo d'imposta 2019, come di seguito:

- euro 3.000, per soggetti con ricavi/compensi fino a euro 400.000;
- euro 7.500, per soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro un milione;
- euro 12.000, per soggetti con ricavi/compensi superiori a euro un milione.

In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili "non prioritarie", fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000, l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione: i soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; i soggetti in difficoltà al 31 dicembre 2019 (salvo quanto previsto per le micro e piccole imprese); gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Il contributo in esame, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 e all'art. 109 comma 5 del TUIR.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di presentazione della predetta istanza. Il contributo sarà quindi corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

L'operatività delle disposizioni del decreto è comunque subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

### **3. CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE "TESSILE E MODA"**

Con il provvedimento n. 262282 pubblicato lo scorso 11 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall'art. 48-bis del Decreto "Rilancio", modificato dall'art. 8 del Decreto "Sostegni-bis" (cfr. circolare di Studio n. 13/2021, § 8). Con il precedente D.M. del 27 luglio 2021 erano già stati individuati i beneficiari dell'incentivo.

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-11-ottobre-2021>

Si ricorda che la disposizione in esame riconosce un credito d'imposta sulle suddette rimanenze nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare);
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e di 150 milioni di euro, per l'anno 2022;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il cui modello con le relative istruzioni è stato appunto approvato dal provvedimento in questione.

Tramite la comunicazione, i beneficiari del credito d'imposta rendono noto all'Agenzia l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito

d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

Inoltre, con la comunicazione, il soggetto richiedente il credito d'imposta o il suo rappresentante rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel. A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, i termini di presentazione saranno stabiliti soltanto con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021.

Al momento, quindi, l'agevolazione resta ancora in sospenso.

In ogni caso, dopo aver ricevuto le comunicazioni con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.

#### **4. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GLI "UNDER 36"**

Con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che risolvono una gran parte dei dubbi interpretativi che complicavano o rendevano incerto l'utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 64, commi 6-8, del Decreto "Sostegni bis" (cfr. circolare di Studio n. 12/2021, § 3).

Si ricorda brevemente che, con l'agevolazione in oggetto, la compravendita della "prima casa" e il mutuo per finanziarla sono esenti da imposizione se stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da soggetti di età inferiore a 36 anni il cui ISEE sia non superiore ad euro 40mila euro annui.

##### **I tributi abbuonati**

Nelle compravendite non imponibili ad Iva la norma azzerava le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Vengono abolite anche l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro. Anche nelle compravendite imponibili a Iva (ad esempio acquisti dal costruttore), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate. Restano però da pagare l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (320 euro). L'Iva del 4% (applicabile quando l'acquirente domanda l'agevolazione "prima casa") andrà comunque corrisposta all'impresa venditrice, ma l'acquirente "under 36" maturerà un credito d'imposta di valore pari a quello dell'Iva versata, che non è richiedibile a rimborso ma che potrà comunque essere variamente speso, e cioè, ad esempio:

- per pagare le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

- per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- per compensare somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Per i mutui, l'agevolazione "under 36" azzerava l'imposta sostitutiva (altrimenti applicabile in misura pari allo 0,25% dell'importo erogato dalla banca) nonché le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

### **Il requisito dell'età**

La Legge, usando un gergo più commerciale che giuridico e, inoltre, difficilmente interpretabile, concede il beneficio ai «soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogato». Sembrava di poterne desumere che la norma fosse stata scritta con lo scopo di applicarsi al soggetto che non avesse compiuto 36 anni nel giorno del rogito. Una lettura testuale (è quella che effettua la circolare 12/E) porta invece al risultato un po' assurdo che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti. Così, se Tizio stipula in novembre 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 non ha l'agevolazione, mentre ce l'avrebbe se stipulasse in dicembre 2021 e compisse 36 anni nel gennaio 2022.

### **ISEE entro 40mila euro**

La circolare n. 12/E chiarisce che il requisito dell'ISEE si applica anche alle compravendite imponibili a Iva, nonostante la legge testualmente non lo preveda. L'indicatore da considerare è quello calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), il tutto rapportato al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Quindi, per gli atti stipulati nel 2021, l'ISEE è quello riferito a redditi e patrimonio dell'anno 2019; per gli atti del 2022, l'ISEE è quello del 2020.

La DSU non può essere presentata in una data successiva a quella dell'atto notarile in quanto la circolare 12/E afferma che il requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e pertanto non è possibile per un contribuente ottenere un ISEE con validità retroattiva (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel dicembre del 2021 a fronte di un rogito stipulato nell'ottobre 2021). Quindi, dato che l'ISEE deve essere in corso di validità alla data del rogito, la presentazione della relativa DSU deve essere avvenuta in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto notarile.

### **ISEE corrente**

Qualora ricorra una situazione di significativa variazione della situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare rispetto a quanto certificato nella DSU "ordinaria" è consentito far ricorso alla ISEE "corrente": si tratta dei casi di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa, di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, di diminuzione (rispetto all'ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo oppure superiore al 20% della situazione patrimoniale.

### **Co-acquisto con "over 36"**

Nel caso in cui un contribuente "under 36" effettui un acquisto congiuntamente – in ipotesi, per il 50% – ad altro soggetto privo dei requisiti per avere l'agevolazione in commento (ad esempio: si tratta di una persona ultra 36enne o già proprietaria di una "prima casa"), per metà del valore imponibile si applica la tassazione

con l'agevolazione "under 36" e per metà la tassazione ordinaria.

### **Contratto preliminare e aste**

La circolare n. 12/E conferma l'interpretazione (già espressa dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 650/2021) circa la non applicabilità dell'agevolazione per le imposte dovute in sede di registrazione del contratto preliminare (l'imposta fissa di 200 euro, il 3% sugli acconti e lo 0,50% sulle caparre confirmatorie), il che costringe il contribuente a una fastidiosa domanda di rimborso da presentarsi entro 3 anni dal rogito.

È confermata anche l'applicabilità dell'agevolazione "under 36" per gli acquisti all'asta, già anticipata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 653/2021.

### **Pertinenze e due unità**

La Legge parla di "prime case" e non menziona le pertinenze (cantine, soffitte, autorimesse). Dato che la sorte della pertinenza segue quella del bene principale al cui servizio la pertinenza è posta, l'agevolazione "under 36" si rende applicabile anche all'acquisto delle pertinenze, sia unitamente al bene "principale", sia con atto separato.

Infine se il contribuente acquista (con lo stesso atto o con atti disgiunti) due unità abitative destinate a essere accorpate, l'agevolazione si applica all'acquisto di entrambe.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

